



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA

Sede Legale e Uffici: Piazza C.Colombo, 6 - 29021 BETTOLA (Pe)
Tel. 0523.911541 - Fax 0523.911491 - E-mail: c.m.bettola@agonet.it

PROPOSTA DI PIANO SUCCESSORIO

Il presente Piano successorio viene redatto in esito al percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. n. 21/2012 e s.m.i., in ossequio alle previsioni di cui all'art. 32 della L.R. n. 9/2013 e sulla scorta dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 267 del 27 agosto 2014.

Con legge 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha, infatti, approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale, definendo il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art.14, commi 27 e 28, del d.l n.78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 118, commi 3° e 4° della Costituzione. Con successivo provvedimento di Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-Romagna ha quindi definito gli ambiti territoriali omogenei, sulla base delle proposte dei Consigli Comunali, individuandolo, per quanto qui rileva. Il successivo decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 115 del 19 giugno 2013 ha approvato l'estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n .21/2012, in virtù del quale qualora l'ambito ottimale individuato dal .P.R.T ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità Montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti provvedono ad approvare lo Statuto dell'Unione ai sensi dell'art. 32 T.U.E.L.. entro il termine di 90 giorni. dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale.

La successiva L.R. 25 luglio 2013 n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art.40 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", recante "Proroga dei termini dell'art. 7 comma 12 della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge", all'art. 32, comma 2, ha disciplinato l'ipotesi della mancata approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni appartenenti all'ambito ottimale individuato, prevedendo che, nel caso di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2012, decorso il termine ivi previsto, l'approvazione dello Statuto dell'Unione entro il 30 settembre 2013, "da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità Montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1". Ed inoltre il successivo comma 4, attribuisce al Presidente della Giunta Regionale, nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo, il compito di adeguare il proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto con il quale disciplinare la procedura successoria, in applicazione degli articoli da 11 a 18 della L.R. 21/2012, in quanto compatibili, indicando i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni.

La delibera di Giunta Regionale 18/03/2013 n. 286 ha approvato il programma di riordino territoriale con l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/2012. all'interno del quale sono stati individuati i seguenti ambiti:

- 1: Alta Val Nure, comprendente i Comuni di Ponte dell'Olio, Bettola, Farini e Ferriere;
- 2: Val Nure e Val Chero, comprendente i Comuni di Podenzano, Vigolzone, Gropparello, Carpaneto e San Giorgio P.no;
- 3: Alta Val d'Arda, comprendente i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano, Vernasca e Morfasso.

Precisato che in data 24.03.2014, con rep. n. 3858/2014 del Comune di Ponte dell'Olio, i Comuni di Bettola, Farini, Ferriere e Ponte dell'Olio, facenti parte dell'ambito ottimale "Alta Val Nure", hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali e che i Comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca facenti parte dell'ambito ottimale "Alta Val d'Arda" in data 31.03.2014, con repertorio 4898 del Comune di Castell'Arquato, hanno analogamente sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali. Infine in data 14.11.2013 il Comune di Gropparello ha approvato lo Statuto dell'Unione Valnure e Valchero, aderendo alla stessa, con deliberazione di consiglio n. 44 del 14.11.2013.

Successivamente è stata approvata la Legge Regionale n. 17/2014 "*legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione*"

Art. 41 - Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.
2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 2014 n. 166, pubblicato sul BURERT n. 267 del 27/08/2014 periodico (Parte Seconda), è stata definitivamente disposta l'estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda. Nel medesimo decreto si prevede espressamente all'art. 2 che:

1. La Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.
2. L'insediamento degli organi delle Unioni montane "Alta Val Nure" e "Alta Val d'Arda" nonché l'elezione dei rappresentanti del Comune di Gropparello che aderisce all'Unione Valnure e Valchero, ove non ancora avvenuta, devono avvenire dopo la trasmissione alle Unioni stesse delle proposta di piano successorio predisposta dal Presidente della Comunità Montana ai sensi dell'art.11 L.R. 21/2012.

3. Le Unioni di cui all'art.1 del Decreto n. 166/2014, continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda per i Comuni Montani, già appartenenti alla medesima Comunità Montana, ad esse aderenti. L'Unione "Alta Val d'Arda" esercita altresì tali funzioni anche per il comune di Lugagnano Val d'Arda che, pur non aderendo alla predetta unione, risulta incluso nel medesimo ambito territoriale, e ciò in base a quanto disposto espressamente dall'art.42, comma 3, della L.R. 17/14.
4. Per il Comune di Gropparello, che aderisce alla preesistente Unione Valnure e Valchero, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le predette nuove Unioni montane.
5. Ai sensi dell'art.42, comma 3 della L.R. 17/14 il Piano successorio potrà, altresì, prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 21/2012 gli Enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.

L'art. 3 del richiamato Decreto disciplina altresì la procedura successoria, recitando come segue:

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i Presidenti delle Comunità Montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art.11 L.R. 21/2012.
2. La proposta di piano successorio:
 - a) dispone che il riparto tra gli Enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;
 - b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli Enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
 - c) dispone che il riparto tra gli Enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titola dalla Regione – derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli Enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:
 - i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
 - i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento, individuata ai sensi della lettera d);
 - i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l'assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

- d) individua gli Enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell'attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla Regione, disponendo che tali Enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione – e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla Regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli Enti che succedono alla soppressa Comunità Montana nell'attuazione degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
- e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli Enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità Montana;
- f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali Enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

- a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità Montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità Montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
 - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità Montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità Montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
 - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità Montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai Consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/05, di cui la Comunità Montana sia titolare alla data della soppressione;
 - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico-patrimoniali di cui la preesistente Comunità Montana sia titolare alla data della soppressione;
 - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità Montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna – derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.
3. I criteri di cui al precedente comma 2, già contenuti nel decreto n.115 del 19/06/2013, si applicano anche, ove compatibili, per la liquidazione della quota spettante al Comune di Lugagnano Val d'Arda che non ha aderito all'Unione del rispettivo ambito territoriale ottimale. Qualora, prima dell'acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano entri a far parte dell'Unione Alta Val d'Arda, il piano successorio, o la relativa proposta, dovrà essere conseguentemente adeguato applicando i suddetti criteri solo nei rapporti tra le Unioni subentranti; non si darà seguito alla liquidazione della quota del singolo Comune di Lugagnano.

4. La proposta di piano successorio è trasmessa entro il termine di dieci giorni, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità Montana che entro 30 giorni ne prende atto. Essa è trasmessa altresì alle Unioni "Alta Val Nure" e "Alta Val d'Arda" che deliberano in merito all'approvazione o meno della proposta di piano successorio nella seduta di insediamento dei rispettivi consigli, e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione del piano. Essa è trasmessa altresì all'Unione Valnure e Valchero nonché al Comune di Lugagnano Val d'Arda e a eventuali ulteriori Comuni interessati dalla procedura successoria che deliberano, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni. Le delibere degli Enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità Montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.
5. Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione della Comunità Montana, procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione.
6. La Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di Revisione contabile in carica.
7. Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
 - a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli Enti;
 - b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
 - c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.
8. Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il Piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un Commissario ad acta che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art.11 della L.R. 21/2012.

Con deliberazione n. 40 del 23/12/2014 il Comune di Lugagnano Val D'Arda ha aderito all'Unione Alta Val d'Arda. e conseguentemente i comuni di Morfasso, Castell'Arquato e Vernasca hanno modificato lo Statuto dell'Unione.

Pertanto quale Ente subentrante, relativamente all'Ambito Alta Val d'Arda, si considera esclusivamente l'Unione Alta Val d'Arda.

CRITERI DI RIPARTIZIONE

Il presente Piano successorio disciplina il subentro delle Unioni nelle competenze e funzioni della Comunità Montana.

Si attua così una sorta di vicenda costitutiva-estintiva contraddistinta dalla soppressione giuridica di un Ente e dal trapasso ad altri enti delle competenze e funzioni. Per condivisa giurisprudenza di legittimità la fattispecie de quo, così come specificatamente disciplinata dalla Legge Regionale. è indiscutibilmente riconducibile all'ipotesi di successione in universum ius, per effetto del permanere delle finalità dell'ente soppresso e del contestuale trasferimento ad altri enti, unitamente al passaggio delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente. Con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo all'ente soppresso si trasferiscono agli Enti subentranti.

In questo senso la presente proposta presuppone una successione a titolo universale da parte delle nuove Unioni che subentrano nella titolarità integrale:

- dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità Montana;
- dei rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità Montana è titolare alla data di estinzione;

- dei rapporti convenzionali, contrattuali e giuridici patrimoniali di cui la Comunità Montana risulta titolare alla data di soppressione;
- dei rapporti di lavoro di cui la Comunità Montana risulti titolare alla data di soppressione;
- degli oneri e dei rapporti passivi;
- attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo.
- delle quote di partecipazione agli Enti.

Pertanto, in ossequio alle previsioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità Montana adottato dal Presidente della Giunta Regionale, la proposta di piano successorio è così articolata:

- 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 01 gennaio 2012, come da prospetti allegati;
- 50% in proporzione alla superficie territoriale, come da prospetti allegati.

Da un punto di vista metodologico si evidenzia che l'intera attività muove dalla ricognizione complessiva delle attività e delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti della Comunità Montana, effettuata ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 21/2012.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 1

Alla luce di quanto sopra le percentuali di ripartizione sono così sintetizzabili:

UNIONE	COMUNI	Popolazione residente -----	Superficie (Kmq)	Rapporto % popolaz.	Rapporto % superficie	Rapporto 50% superficie 50% popolazione
Alta val Nure	BETTOLA	2.999	19,09%	122,00	17,94%	18,51%
Alta val Nure	FARINI	1.462	9,31%	112,00	16,47%	12,89%
Alta val Nure	FERRIERE	1.425	9,07%	180,00	26,47%	17,77%
Val Nure e Val Chero	GROPPARELLO	2.324	14,79%	56,00	8,24%	11,51%
Alta val d'Arda	MORFASSO	1.105	7,03%	84,00	12,35%	9,69%
Alta val d'Arda	LUGAGNANO	4.155	26,45%	54,00	7,94%	17,19%
Alta val d'Arda	VERNASCA	2.241	14,26%	72,00	10,59%	12,43%
	Totale	15.711	100,00%	680,00	100,00%	100,00%

Ripartizione per unioni					
Comune	popolazione al 01/01/2014	% popolazione	superficie km²	% superficie	Percentuale di ripartizione
Unione Val Nure	5.886	37,46%	414	60,88%	49,17%
Unione Val d'Arda	7.501	47,74%	210	30,88%	39,31%
Unione Val Nure Val Chero	2.324	14,79%	56,00	8,24%	11,51%
TOTALE	15.7110	100,00%	680,00	100,00%	100,00%

Si riportano di seguito le singole schede relative ai riparti delle poste attive e passive tra gli enti subentranti, evidenziando, laddove necessario, gli specifici criteri di valutazione adottati.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 2

ATTIVITA'

RIPARTIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

FABBRICATI	
1 di 1	Immobile ex Ausl, Via Circonvalazione, Bettola
Descrizione	
dati identificativi catastali	Foglio 57, mappali 123-176-181-182-227
Destinazione	PRG di Bettola, variante gen. 1998 V1.R.5-Bettola2 "attrezzature pubbliche di interesse generale"
valore di stima	200.000 ,00
Presenza di eventuale mutuo con indicazione del Residuo debito da ammortizzare	0

I valori immobiliare sono stati calcolati partendo dalla perizia tecnica di stima effettuata dalla Comunità Montana, aggiornata ai valori di novembre 2014, approvata con deliberazione di giunta n. 34 del 20/11/2014.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB.3

Valori finanziari spettanti agli Enti:

	%	Quota di valore spettante
Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	100,00%	€ 200.000,00
Bettola	18,51%	€ 37.029,70
Farini	12,89%	€ 25.776,17
Ferriere	17,77%	€ 35.540,67
Gropparello	11,51%	€ 23.027,48
Morfasso	9,69%	€ 19.386,23
Lugagnano V. A.	17,19%	€ 34.387,62
Vernasca	12,43%	€ 24.852,13
Totale		€ 200.000,00

La Comunità Montana ha richiesto al Comune di Bettola il cambio destinazione d'uso del'immobile ai fini successiva alieniamo immobile
Allo stato attuale l'intestazione della titolarità dell'immobile dovrebbe riguardare le Unioni Alta Val Nure e Alta Val d'Arda e l'Unione ValNure ValChero, pro indiviso.

I singoli Comuni delegano il Comune di Bettola per il perfezionamento delle pratiche di cambio di destinazione d'uso e di cessione dell'immobile stesso. Il Comune di Bettola si occuperà quindi del successivo eventuale riparto agli Enti subentranti dell'incasso netto conseguito. Le Unioni subentranti partecipano pro quota agli oneri derivanti dalle suddette operazioni

TAB. 4

UNIONE	Quota di valore spettante
Unione Alta Val Nure	98.346,55
Unione Alta Val d'Arda	78.625,97
Unione ValNure ValChero.....	23.027,48
TOTALE	200.000,00

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 5

RIPARTIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia (per il dettaglio si vedano elenchi allegati)	ubicazione	Residuo da ammortizzare	Stima valore (al netto COM e mobili archivio)
Macchinari attrezzature e impianti	Sede principale	1.900,00	102,73
Mobile e Macchine da ufficio	Sede principale	4.355,00	8.147,96
Attrezzature e sistemi informatici	Sede principale	2.470,00	12.629,61
		8.725,00	20.910,30

Si allega l'inventario dell'Ente relativo ai beni mobili.

Nell'elenco di cui sopra, alla voce "Mobili e Macchine da ufficio" è ricompreso il valore relativo all'arredo utilizzato per l'archivio della Comunità Montana. Tale arredo rimarrà ubicato presso la sede dell'Unione Alta Val Nure come da indicazioni della Soprintendenza archivistica di Bologna e pertanto il relativo valore non viene ripartito.

Alla voce Mobili e Macchine da ufficio e attrezzature e sistemi informatici sono ricomprese le attrezzature relative al centro COM (centro operativo misto), attualmente ubicate in un locale del Comune di Bettola e pertanto il relativo valore non viene ripartito. Tali attrezzature verranno inserite nell'inventario Unione Alta Val Nure.

TAB. 6

UNIONE	Quota di valore spettante
Unione Val Nure	€ 10.282,28
Unione Val d'Arda	€ 8.220,46
Unione ValNure e ValChero	€ 2.407,56
TOTALE	20.910,30

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

PARTECIPAZIONI

La Comunità montana detiene partecipazioni nelle seguenti società:

SOPRIP: la CM detiene una quota di partecipazione pari allo 0.11 %. la società risulta attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo (Decreto Tribunale di Parma del 28/10/2013) prudenzialmente nel bilancio della Comunità montana è stato mantenuto un Fondo Svalutazione Crediti, con una dotazione di €7.186,05

LEPIDA spa, azioni per €1.000,00. Le azioni verranno cointestate alle unioni subentranti.

La Comunità Montana partecipa inoltre al Consorzio Parco Provinciale Monte Moria, con una quota annua di adesione pari ad €5.000,00 la Comunità Montana provvede a comunicare il recesso per estinzione con eventuale subentro dell'Unione Alta Val d'Arda

Non si evidenziano pertanto valori da ripartire tra gli Enti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.186 T.u.e.l. (risultato contabile di amministrazione) il risultato contabile di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2013) pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad €44.517,77, di cui €11.592,13 spese in conto capitale, €32.925,64 gestione corrente, applicato nella variazione di assestamento del 20/11/2014.

L'avanzo al 31.12.2014 risulta essere pari ad €25.124,54.

I residui attivi e passivi della Comunità Montana verranno gestiti dal Bilancio dell'Unione Val Nure.

L'avanzo non sarà distribuito fino alla completa definizione delle poste residue di bilancio.

Concluse le procedure relative tali poste l'Unione Alta Val Nure provvederà al riparto del derivante avanzo secondo le percentuali individuate nel prospetto iniziale, ex art. 14 2° comma L.R. 21/2012.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

PASSIVITA'

TAB. 7

PERSONALE		
UNIONE ALTA VAL NURE	UNIONE ALTA VAL D'ARDA	UNIONE VALNURE VALCHERO
PEROTTI BEATRICE	PANCERA CHIARA	
RATTI CRISTINA	CASTELLI MASSIMO	
CELASCHI CLAUDIO		

I criteri per la formazione delle graduatoria del personale da assegnare alle Unioni sono stati approvati con delibera n. 35 del 20/11/2014 e comunicati alle RSU ed alle OSS più rappresentative a livello nazionale in data 22/12/2014. Entro la data del 15/01/2015 non sono pervenute richiesta da parte delle organizzazioni sindacali

Sulla base di tali criteri il personale è assegnato come da precedente tabella.

Il costo del personale è stato calcolato al netto dei rimborsi regionali relativi allo svolgimento delle funzioni delegate, incassato 2013, pari ad € 22.700,00 per funzioni relative al vincolo idrogeologico ed € 5.900,00 per funzioni in agricoltura, importi sottratti dal costo annuo dei rispettivi Responsabili di funzione.

Nel caso cessazione dipendenti anticipata a qualunque titolo prima dei 10 anni, il riparto dei costi verrà rideterminato in ragione delle scelte organizzative che verranno effettuate dagli enti subentranti

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 8

Area	Categoria	Profilo	Costo annuo, al netto di rimborsi RER per funzioni delegate	Totale costo personale su base decennale
Servizio Affari Generali e Finanziari	D3, di accesso D1	Istruttore amministrativo contabile	37.480,25	374.802,50
Servizio Sviluppo Economico- agricoltura	D5 di accesso D1	Istruttore direttivo unità operativa economico Sviluppo	34.832,92	348.329,20
	C2	Istruttore tecnico unità op. Sviluppo Economico	29.788,59	297.885,90
Servizio Tecnico Forestazione	D5 di accesso D1	Istruttore direttivo unità operativa idraulico-forestale	19.019,66	190.196,60
Servizio Segreteria Amministrativa	D2	Istruttore amministrativo	35.480,25	354.802,50
		TOTALE	156.601,67	1.566.016,70

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 9

Valori finanziari spettanti agli Enti

	%	-
Comune di Bettola	18,51%	-€ 289.945,75
Comune di Farini	12,89%	-€ 201.829,57
Comune di Ferriere	17,77%	-€ 278.286,39
Comune di Gropparello	11,51%	-€ 180.307,08
Comune di Morfasso	9,69%	-€ 151.795,80
Comune di Lugagnano	17,19%	-€ 269.257,90
Comune di Vernasca	12,43%	-€ 194.594,23
Totale	100%	€1.566.016,70

TAB. 10

Ente successore	Quota di valore spettante
Unione Alta Valnure	-€ 770.061,70
Unione Alta Val d'Arda	-€ 615.647,93
Unione ValNure ValChero	-€ 180.307,08
TOTALE	€1.566.016,70

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

ONERI E RAPPORTI PASSIVI

LOCAZIONI PASSIVE		
	Importo	Scadenza
Contratto di locazione immobile vecchia sede dell'Ente (Comune di Bettola)	€ 9.044,00	31/12/2014

Il contratto non viene rinnovato per l'anno 2015, fatto salvo il periodo transitorio.

RICOGNIZIONE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEI COMUNI

Tutte le attività relative alla gestione delle funzioni delegate continueranno senza soluzione di continuità anche a favore del Comune di Gropparello . Le relative risorse regionali saranno assegnate alle Unioni che svolgono le specifiche funzioni:

'Unione Alta Val Nure : Vincolo idrogeologico e forestazione

Unione Alta Val d'Arda : agricoltura.

Le convenzioni tra gli enti subentranti regoleranno le modalità attuative ritenute più idonee, anche con riguardo ad altre funzioni.

La Comunità Montana è titolare di un progetto di servizio civile in corso, interessante i Comuni di Bettola, Farini, Gropparello, Morfasso e Vernasca, progetto che terminerà in data 02/02/2015 e di un progetto presentato ma non ancora avviato insistente sugli stessi Comuni.

Si individua l'Unione Alta Val Nure come ente subentrante nell'accreditamento della Comunità Montana per il progetto in itinere e per quello da avviare. Per i nuovi progetti ancora da presentare provvederanno le nascenti Unioni ad accreditarsi singolarmente.

L'Archivio della Comunità Montana, per volontà della Soprintendenza Archivistica, viene mantenuto unitario e presso i locali messi a disposizione dal Comune di Bettola.

La Comunità Montana ha una causa in corso con la ditta Edilscavi 2001. Verrà mantenuto il residuo di €3.500,00 sul bilancio dell'Unione Alta Val Nure. Per tutto quel che concerne i successivi rapporti derivanti dalla causa in essere sono da considerarsi successori processuali le Unioni Alta Val Nure, Alta val d'Arda e l'Unione Valnure Valchero.

Per il dettaglio dei rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la Comunità Montana è titolare alla data di soppressione, si rimanda ai documenti contabili approvati ed al verbale di chiusura che verrà adottato dalla Giunta della Comunità Montana.

Tutto ciò detto, sulla base degli accordi intervenuti tra i soggetti interessati, si conviene che il Comune di Gropparello, aderente all'Unione Valnure Valchero, rinunci alle poste attive di propria competenza a fronte dell'assenza dell'imputazione di costi per quanto riguarda la spesa di personale, tenuto conto che tali valori si compensano come indicato nelle tabelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Infatti il differenziale rilevato nella sotto riportata Tabella 11 troverà compensazione nelle convenzioni da stipularsi tra l'Unione Valnure Valchero e le Unioni Alta Val Nure e Alta Val d'Arda per lo svolgimento delle funzioni originariamente delegate alla Comunità Montana.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 11

Riepilogo Unione Valnure Valchero

	ATTIVO'		PASSIVO	
	Immobili	Beni mobili	Costi Personale	TOTALI
Unione Valnure Valchero	23.027,48	2.407,56	- 180.307,08	- 154.872,04

Quindi il riparto definitivo è quello risultante dalle tabelle che seguono..

TAB. 12

Parametri di ripartizione

UNIONE	COMUNI	Popolazione residente -----	Superficie (Kmq)	Rapporto % popolaz.	Rapporto % superficie	Rapporto 50% superficie 50% popolazione
Alta val Nure	BETTOLA	2.999	22,40%	122,00	19,55%	20,98%
Alta val Nure	FARINI	1.462	10,92%	112,00	17,95%	14,43%
Alta val Nure	FERRIERE	1.425	10,64%	180,00	28,85%	19,75%
Alta val d'Arda	MORFASSO	1.105	8,25%	84,00	13,46%	10,86%
Alta val d'Arda	LUGAGNANO	4.155	31,04%	54,00	8,65%	19,85%
Alta val d'Arda	VERNASCA	2.241	16,74%	72,00	11,54%	14,14%
	Totale	13.387	100,00%	680,00	100,00%	100,00%

TAB. 13

Ripartizione per unioni					
Comune	popolazione al 01/01/2012	% popolazione	superficie km ²	% superficie	Percentuale di ripartizione
Unione Val Nure	5.886	43,97%	414	66,35%	55,16%
Unione Val d'Arda	7.501	56,03%	210	33,65%	44,84%
TOTALE	13.387	100,00%	680,00	100,00%	100,00%

ATTIVO**TAB. 14****Immobile**

	%	Quota di valore spettante
Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	100,00%	€ 200.000,00
Bettola	20,98%	€ 41.953,61
Farini	14,43%	€ 28.869,76
Ferriere	19,75%	€ 39.490,81
Morfasso	10,86%	€ 21.715,81
Lugagnano V. A.	19,85%	€ 39.691,42
Vernasca	14,14%	€ 28.278,58
Totale		€ 200.000,00

TAB. 15

UNIONE	Quota di valore spettante
Unione Alta Val Nure	€ 110.314,18
Unione Alta Val d'Arda	€ 89.685,82
TOTALE	200.000,00

Beni mobili**TAB. 16**

Comune	Quota di valore spettante
Comune di Bettola	€ 4.386,31
Comune di Farini	€ 3.018,38
Comune di Ferriere	€ 4.128,82
Comune di Morfasso	€ 2.270,42
Comune di Lugagnano	€ 4.149,80
Comune di Vernasca	€ 2.956,57
	€ -
TOTALE	€ 20.910,30

TAB. 17

UNIONE	Quota di valore spettante
Unione Alta Val Nure	€ 11.533,51
Unione Alta Val d'Arda	€ 9.376,79
TOTALE	€ 20.910,30

PASSIVO**Personale****TAB. 18**

	Quota di valore spettante	
Comune di Bettola	-€	328.500,29
Comune di Farini	-€	226.052,64
Comune di Ferriere	-€	309.216,33
Comune di Morfasso	-€	170.036,64
Comune di Lugagnano	-€	310.787,13
Comune di Vernasca	-€	221.423,66
TOTALE	-€	1.566.016,70

TAB. 19

UNIONE	Quota di valore spettante	
Unione Alta Val Nure	-€	863.769,26
Unione Alta Val d'Arda	-€	702.247,44
TOTALE	-€	1.566.016,70

TAB. 20

Riepilogo conguagli per Unione:

UNIONE	Valore assegnato	Quota di valore spettante	Somme a conguaglio
Unione Alta Val Nure	-€ 919.801,60	-€ 863.769,26	€ 56.032,34
Unione Alta Val d'Arda	-€ 646.215,10	-€ 702.247,44	-€ 56.032,34
	-		
TOTALE	-€ 1.566.016,70	- 1.566.016,70	-

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
(Provincia di Piacenza)

TAB. 21

Riepilogo Attivo e Passivo per Unione

	ATTIVO'		PASSIVO
	Immobili	Beni mobili	Costi Personale (decennale)
Unione Alta Val Nure	€ 110.314,18	€11.533,51	-€ 919.801,60
Unione Alta Val d'Arda	€ 89.685,82	€9.376,79	-€ 646.215,10
TOTALE	€ 200.000,00	€ 20.910,30	-€ 1.566.016,70

Bettola, _____

Il Presidente della Comunità Montana
Valli del Nure e dell'Arda
Antonio Mazzocchi